



**AVVISO DI POSTO VACANTE**  
**MEMBRO INDIPENDENTE DEL COMITATO DI VIGILANZA DELLE**  
**CONTROPARTI CENTRALI (CCP) E DIRETTORE RESPONSABILE PER**  
**LE CCP (F/M)**  
**RIF.: ESMA/2019/VAC19/AD15**

<b>Tipo di contratto</b>	Agente temporaneo <sup>1</sup>
<b>Gruppo di funzioni e grado</b>	AD15
<b>Durata del contratto</b>	5 anni, con possibilità di un solo rinnovo <sup>2</sup>
<b>Sede di servizio</b>	Parigi, Francia
<b>Termine per la presentazione delle candidature</b>	6.1.2020 (ore 23.59, ora locale di Parigi)
<b>Elenco di riserva valido fino al</b>	31.12.2020 <sup>3</sup>

### 1. L'Autorità

L'ESMA è un'autorità indipendente dell'UE con sede a Parigi, la cui missione consiste nel migliorare la tutela degli investitori e promuovere mercati finanziari stabili e ordinati. Questa missione è sancita dal regolamento istitutivo dell'ESMA<sup>4</sup> e comprende tre obiettivi:

- **tutela degli investitori:** garantire una migliore risposta alle esigenze dei consumatori di servizi finanziari e rafforzare i loro diritti in quanto investitori, riconoscendo al tempo stesso le loro responsabilità;
- **corretto funzionamento dei mercati:** promuovere l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari e infrastrutture di mercato solide;
- **stabilità finanziaria:** rafforzare il sistema finanziario in modo che sia in grado di resistere agli shock e alle turbative causate dagli squilibri finanziari, favorendo al contempo la crescita economica.

L'ESMA realizza questi obiettivi mediante quattro attività: i) la valutazione dei rischi per gli investitori, i mercati e la stabilità finanziaria; ii) il completamento di un corpus unico di norme per i mercati finanziari dell'UE; iii) la promozione della convergenza in materia di vigilanza; iv) la vigilanza diretta di specifici soggetti finanziari.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del [regime applicabile agli altri agenti \(RAA\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20190101&from=IT) dell'Unione europea <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20190101&from=IT>

<sup>2</sup> In linea con l'articolo 24 bis, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle CCP e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (disponibile al seguente indirizzo: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/it/pdf>), *il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.*

<sup>3</sup> La sua validità potrà essere prorogata.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.

L'ESMA realizza la sua missione nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) attraverso la cooperazione attiva con le autorità nazionali competenti (con le autorità di regolamentazione del mercato dei valori mobiliari) e con l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). L'ESMA ha una posizione unica nell'ambito del SEVIF in quanto esercita responsabilità di vigilanza diretta a livello dell'Unione su soggetti specifici quali le agenzie di rating del credito, i repertori di dati sulle negoziazioni e le CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'ESMA: <http://www.esma.europa.eu>.

## **2. Il comitato di vigilanza delle CCP**

Il riesame del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR, regolamento (UE) n. 648/2012) ha rafforzato il ruolo dell'ESMA in relazione all'autorizzazione delle CCP stabilite nell'Unione (CCP dell'UE) e al riconoscimento delle CCP di paesi terzi e ha conferito all'ESMA responsabilità dirette di vigilanza sulle CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica. A tale riguardo, il regolamento EMIR prevede l'istituzione di un comitato distinto in seno all'ESMA, ovvero il comitato di vigilanza delle CCP, per la preparazione dei progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza<sup>5</sup>, che è l'organo decisionale dell'ESMA, e per l'assolvimento di determinati compiti.

Il comitato di vigilanza delle CCP è composto da un presidente, da due membri indipendenti e dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti con una CCP autorizzata, in qualità di membri con diritto di voto, nonché dalle banche centrali di emissione che hanno chiesto di partecipare al comitato in qualità di membri senza diritto di voto.

## **3. Inquadramento e profilo della posizione**

### *Il comitato di vigilanza delle CCP*

I compiti e le responsabilità del comitato di vigilanza delle CCP sono definiti all'[articolo 24 bis del] regolamento EMIR<sup>6</sup> e comprendono tra l'altro:

- preparare progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza in relazione alle CCP di paesi terzi, in particolare il riconoscimento di tutte le CCP di paesi terzi, la vigilanza delle CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2)

---

<sup>5</sup> Il consiglio delle autorità di vigilanza è l'organo decisionale dell'ESMA. È presieduto dal presidente dell'ESMA e composto dai capi delle autorità nazionali competenti dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei valori mobiliari, con rappresentanti senza diritto di voto della Commissione europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (Autorità di vigilanza EFTA).

<sup>6</sup>Riferimenti al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle CCP e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (disponibile al seguente indirizzo: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/it/pdf>)

ed eventualmente la raccomandazione secondo cui la CCP di un paese terzo non dovrebbe essere riconosciuta se tale CCP o alcuni dei suoi servizi di compensazione rivestono una rilevanza sistemica significativa. Come previsto dal regolamento EMIR, tali decisioni e raccomandazioni saranno adottate in consultazione o d'intesa con le banche centrali di emissione interessate e, se del caso, con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);

- promuovere la convergenza in materia di vigilanza tra le autorità nazionali competenti in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP dell'UE mediante i) lo svolgimento di verifiche annuali inter pares, ii) l'avvio di esercizi di prove di stress sulle CCP a livello dell'UE, iii) la preparazione di progetti di parere sui progetti di decisione presentati dalle autorità nazionali competenti in relazione alle CCP dell'UE e iv) la promozione dello scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi relativi alle CCP dell'UE; nonché
- chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l'ESMA adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del diritto dell'UE tra le autorità competenti e i collegi.

#### *I membri indipendenti*

L'ESMA organizza una procedura di selezione per due posti di **"membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP e direttore responsabile per le CCP"**.

I membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno, membri del personale dell'ESMA con sede a Parigi (Francia). Il mandato dei membri indipendenti ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta per altri cinque anni.

I membri indipendenti sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA previa approvazione del Parlamento europeo e devono rispondere al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. I membri indipendenti possono essere rimossi dal loro incarico solo dal Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo.

I membri indipendenti e direttori responsabili per le CCP gestiranno parte del personale destinato al comitato di vigilanza delle CCP sotto la guida del presidente del comitato di vigilanza delle CCP.

#### **Compiti principali**

I membri indipendenti e direttori responsabili per le CCP fungeranno da membri con diritto di voto del comitato di vigilanza delle CCP. Essi contribuiranno attivamente all'adempimento dei

compiti e delle responsabilità del comitato di vigilanza delle CCP, conformemente al mandato ad esso assegnato. In particolare, i candidati selezionati saranno incaricati tra l'altro di:

- contribuire attivamente all'adempimento dei compiti e delle responsabilità dell'ESMA in relazione (i) al riconoscimento e alla vigilanza delle CCP di paesi terzi e ii) alla promozione della convergenza in materia di vigilanza tra le autorità nazionali competenti in relazione alle CCP dell'UE, in stretta collaborazione con il presidente del comitato di vigilanza delle CCP;
- rappresentare l'ESMA nei collegi delle autorità di vigilanza delle CCP; nonché
- sostituire il presidente del comitato di vigilanza delle CCP in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, in qualità di direttori responsabili per le CCP, i candidati prescelti saranno incaricati in particolare di:

- guidare parte del personale dell'ESMA destinato al comitato di vigilanza delle CCP sotto la guida del presidente del comitato di vigilanza delle CCP;
- guidare e indirizzare la preparazione di progetti di decisione in relazione alle CCP di paesi terzi, comprese le eventuali attività in relazione alla vigilanza delle CCP di classe 2;
- guidare e indirizzare la preparazione di progetti di parere in relazione alle CCP dell'UE, comprese le eventuali attività di convergenza in materia di vigilanza, quali le verifiche inter pares; nonché
- guidare e indirizzare la preparazione di analisi del rischio a sostegno dei progetti di decisione e delle attività relative alle CCP, compresi esercizi di prove di stress a livello dell'UE.

I membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP esercitano i loro compiti in stretta cooperazione con il presidente e il direttore esecutivo dell'ESMA, tenendo debitamente conto dei compiti a questi ultimi conferiti dal regolamento istitutivo dell'ESMA.

#### **4. Qualifiche professionali e altri requisiti**

##### **A. Criteri di ammissibilità**

Per essere considerati idonei, i candidati devono soddisfare tutti i criteri di ammissibilità sotto elencati entro il termine per la presentazione delle candidature:

- avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno **quattro anni** attestata da un diploma<sup>7</sup> e una comprovata esperienza

---

<sup>7</sup> Sono presi in considerazione soltanto i titoli di studio conseguiti in uno Stato membro dell'UE o per cui le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato un certificato di equipollenza.

professionale di **quindici anni**<sup>8</sup>, maturata dopo il conseguimento di tale diploma, **in alcuni o tutti gli ambiti contemplati dalla descrizione della mansione**;

**OPPURE**

- avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno **tre anni** attestata da un diploma<sup>9</sup> e una comprovata esperienza professionale di **sedici anni**<sup>10</sup>, maturata dopo il conseguimento di tale diploma, **in alcuni o tutti gli ambiti contemplati dalla descrizione della mansione**;
- essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dei paesi SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda);
- godere dei diritti civili<sup>11</sup>;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea<sup>12</sup> e una conoscenza soddisfacente<sup>13</sup> di un'altra lingua dell'Unione;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni previste dalla posizione<sup>14</sup>;
- essere in grado di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l'età di pensionamento<sup>15</sup>.

### **Indipendenza e conflitto di interessi**

Il membro indipendente del comitato di vigilanza dovrà dichiarare di impegnarsi ad agire in completa indipendenza nell'interesse pubblico e indicare eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza. Nella domanda i candidati devono confermare la disponibilità a rendere tale dichiarazione. Una volta nominato, il membro indipendente sarà soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, in particolare al titolo II e alla guida etica per il personale dell'ESMA.

## **B. Criteri di selezione**

### **FASE DI PRE-SELEZIONE**

Le candidature che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra (parte A) sono valutate alla luce dei requisiti essenziali (parte B.1). I candidati che non soddisfano tutti i requisiti essenziali (parte B.1) saranno esclusi dal processo di selezione.

Ai candidati che soddisfano tutti i requisiti essenziali (parte B.1) sarà assegnato un punteggio sulla base dei requisiti costituenti titolo preferenziale (parte B.2). Nell'ambito di questa valutazione comparativa delle candidature, fino a un massimo di dieci tra i migliori candidati, che hanno ottenuto i punteggi più alti, verranno invitati ai colloqui.

---

<sup>8</sup> Per ulteriori informazioni sul calcolo dell'esperienza professionale, consultare il documento "Candidates guidelines" (linee guida per i candidati) pubblicato sul sito web dell'ESMA <https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers>

<sup>9</sup> Cfr. nota 7.

<sup>10</sup> Cfr. nota 8.

<sup>11</sup> Prima della nomina, al candidato prescelto sarà chiesto di produrre un certificato, rilasciato dall'autorità competente, che confermi l'assenza di precedenti penali a suo carico.

<sup>12</sup> Le lingue dell'UE sono: bulgaro, croato, ceco, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese.

<sup>13</sup> Almeno al livello C1, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue:

<https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>

La conoscenza della seconda lingua dell'UE sarà valutata oralmente per i candidati invitati ai colloqui.

<sup>14</sup> Prima della nomina, il candidato prescelto dovrà essere esaminato da uno dei centri medici dell'UE al fine di confermare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del RAA (idoneità fisica all'esercizio delle funzioni).

<sup>15</sup> L'età del pensionamento per gli agenti temporanei scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni di età.

### **B.1. Requisiti essenziali**

- a) Dei quindici anni di esperienza (richiesti al punto 4.A di cui sopra), almeno cinque devono essere stati maturati ad alto livello nell'ambito dei servizi finanziari o di post-negoziamento (nel settore pubblico o privato);
- b) un'esperienza significativa in una posizione dirigenziale per almeno 5 anni<sup>16</sup>;
- c) ottima padronanza scritta e orale della lingua inglese<sup>17</sup>.

### **B.2. Requisiti costituenti titolo preferenziale**

- a) Conoscenza approfondita del quadro dell'UE in materia di vigilanza, controllo e regolamentazione in materia di compensazione, post-negoziamento, vigilanza prudenziale o servizi finanziari e comprovata esperienza in questi settori;
- b) solida esperienza in materia di vigilanza delle CCP basata sul rischio, a livello nazionale, dell'UE o internazionale (in ambiti quali, tra gli altri, infrastruttura del mercato, gestione del rischio, vigilanza prudenziale...);
- c) conoscenza approfondita delle istituzioni dell'UE e del processo decisionale dell'UE;
- d) comprovata esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale;
- e) elevato senso di responsabilità, spirito di iniziativa e automotivazione;
- f) spiccate attitudini al lavoro di squadra.

### **B.3. Requisiti supplementari**

- k) Comprovata capacità di guidare e motivare il personale con compiti e scopi importanti e di dirigerlo verso il raggiungimento dell'obiettivo (competenze in materia di gestione);
- l) eccellenti doti di comunicazione e presentazione con la capacità di comunicare chiaramente e di presentare argomenti complessi in modo semplice, oralmente e per iscritto, in seduta pubblica, in riunioni con portatori di interessi o internamente (competenze in materia di comunicazione);
- m) eccellenti doti interpersonali, compresa la capacità di negoziare con rappresentanti dei governi così come con portatori di interesse e rappresentanti del settore finanziario sia all'interno che all'esterno dell'UE (competenze interpersonali); nonché
- n) comprovata capacità di prendere decisioni a livello strategico e politico ed esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale.

## **FASE DEI COLLOQUI**

I candidati invitati ai colloqui saranno valutati sulla base di tutti i criteri di selezione (parti B1, B2 e B3).

Saranno inclusi nell'elenco di riserva fino a sei candidati che ottengono almeno il 60 % del punteggio massimo durante il colloquio.

Il comitato di selezione elaborerà infatti un elenco ristretto composto di un massimo di sei candidati, che saranno invitati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA a fare una

---

<sup>16</sup> Indicare il numero di relazioni dirette e indirette.

<sup>17</sup> Almeno al livello B2.

L'inglese è la lingua di lavoro dell'ESMA, come stabilito dal consiglio di amministrazione dell'ESMA mediante la decisione ESMA/2011/MB/3 dell'11.1.2011, in applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2, del [regolamento \(UE\) n. 1095/2010](#) che istituisce l'ESMA.

presentazione su un tema predefinito (seguita da un colloquio). Le presentazioni e i colloqui si svolgeranno lo stesso giorno. Il tema della presentazione sarà comunicato ai candidati inseriti nell'elenco ristretto nell'invito a partecipare al colloquio con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA è sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo. I candidati approvati dal Parlamento europeo saranno invitati ad assumere quanto prima il loro incarico.

L'elenco di riserva stilato può essere usato per l'assunzione in posizioni analoghe a seconda delle esigenze dell'ESMA. Si fa presente che l'inclusione nell'elenco di riserva non è garanzia di assunzione.

La presente procedura di selezione è subordinata all'adozione e all'entrata in vigore del progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità coinvolte nell'autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (ossia il regolamento EMIR 2.2)<sup>18</sup>.

## **Pari opportunità**

L'ESMA applica una politica di pari opportunità.

### **5. Come presentare la candidatura**

Tutte le sezioni della candidatura devono essere compilate in inglese. Per poter essere prese in considerazione le candidature devono essere spedite all'indirizzo [executive-recruitment@esma.europa.eu](mailto:executive-recruitment@esma.europa.eu) entro le ore 23.59.59 CET della data di chiusura. Si consiglia ai candidati di presentare la candidatura con largo anticipo rispetto al termine previsto, al fine di evitare potenziali problemi.

Si prega di notare che tutta la corrispondenza sarà inviata per posta elettronica; i candidati devono quindi accertarsi che l'indirizzo di posta elettronica associato al proprio account sia corretto e che venga controllato regolarmente. I candidati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione specificati nell'avviso di posto vacante e questi devono essere soddisfatti entro il termine di presentazione delle domande.

### **6. Sintesi delle condizioni di impiego**

- Ai candidati esterni selezionati può essere offerto un contratto di lavoro in qualità di agente temporaneo della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta.
- I candidati esterni che hanno superato la selezione verranno assunti nel grado previsto e inquadrati nello scatto 1 o 2.

---

<sup>18</sup> Disponibile al seguente indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-88-2019-REV-1/it/pdf>

Grado/scatto	Criteri minimi per l'inquadramento nello scatto <sup>19</sup> (studi universitari richiesti + numero minimo di anni di esperienza dopo il conseguimento del titolo universitario)	Retribuzione netta mensile senza indennità <sup>20</sup>	Retribuzione netta mensile, comprese indennità specifiche <sup>21</sup>
AD15 scatto 1	Diploma universitario di 4 anni + 15 anni di esperienza	12 300 EUR	17 210 EUR
AD15 scatto 2	Diploma universitario di 4 anni + 21 anni di esperienza	12 625 EUR	17 680 EUR

### Condizioni finanziarie

- In qualità di membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP e di direttore responsabile per le CCP, il candidato prescelto ha diritto a ricevere un'indennità dirigenziale pari al 4,2 % dello stipendio base, a condizione che sia trascorso con esito positivo un periodo di prova in ambito dirigenziale di nove mesi<sup>22</sup>.
- Lo stipendio base mensile è moltiplicato per il coefficiente di correzione per la Francia (attualmente 116,7 %).
- Lo stipendio è soggetto all'imposta dell'Unione europea con ritenuta alla fonte ed è esente dalle imposte nazionali.
- A seconda della situazione familiare individuale e del luogo d'origine, il candidato selezionato può avere diritto a: indennità di dislocazione (16 % dello stipendio base), assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica, indennità di prima sistemazione, rimborso delle spese di trasloco, indennità di soggiorno giornaliera temporanea iniziale e altre indennità.

### Ferie, pensioni e assicurazione malattia

- Ferie annuali pari a due giorni per ogni mese di calendario oltre a giorni aggiuntivi in base a età e grado, 2,5 giorni di congedo nel paese d'origine se applicabili, oltre a una media di 17 giorni festivi ESMA all'anno.
- Regime pensionistico dell'UE (dopo 10 anni di servizio).
- Regime comune di assicurazione contro le malattie (RCAM) dell'UE, copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, indennità di disoccupazione e indennità di invalidità.
- Formazione professionale generale e specifica, più opportunità di sviluppo professionale.

<sup>19</sup> Decisione ESMA/2011/MB/55 del consiglio di amministrazione dell'ESMA, che adotta le norme di attuazione in materia di inquadramento nel grado e nello scatto al momento della nomina o dell'assunzione - decisione della Commissione C(2004) 1313 del 7.4.2004:

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta\\_rules\\_on\\_classification\\_in\\_grade\\_and\\_step.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf)

<sup>20</sup> Stima della retribuzione netta, compreso il coefficiente di correzione per la Francia, la detrazione per le imposte e la previdenza sociale, senza alcuna indennità (questa stima è stata calcolata per un candidato che non ha diritto all'indennità di dislocazione in Francia e che non ha famiglia).

<sup>21</sup> Stima della retribuzione netta, compreso il coefficiente di correzione per la Francia, la deduzione per le imposte e la previdenza sociale e l'aggiunta delle indennità (questa stima è stata calcolata con l'indennità di dislocazione, l'assegno di famiglia e quello per un figlio a carico). Le indennità dipendono in ogni caso dalla situazione personale del candidato.

<sup>22</sup> Compresa nel calcolo di cui sopra.



Per ulteriori informazioni, consultare la pagina "Careers" sul sito dell'ESMA:

<https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers>

## **7. Protezione dei dati**

I dati personali dei candidati sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per ulteriori informazioni, consultare la [dichiarazione sulla riservatezza delle procedure di assunzione.](#)